



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
AI TRIBUTI COMUNALI
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 72 del 30/11/1998

Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n° 11 del 15/03/2011

Publicato all'albo pretorio on line dal 23/3/2011 al 7/04/2011
Ripubblicato all'albo pretorio on line dal 8/04/2011 al 23/04/2011

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto.
- Art. 3 – Attivazione del procedimento di definizione.
- Art. 4 – Procedimento ed iniziativa dell'Ufficio comunale.
- Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art. 6 – Effetti dell'invito a comparire.
- Art. 7 – Atto di accertamento con adesione.
- Art. 8 – Perfezionamento della definizione.
- Art. 9 – Effetti della definizione.
- Art. 10 – Riduzione delle sanzioni.
- Art. 11 – Norme finali e transitorie.

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 16 del Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto

- 1) L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme di legge¹ in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
- 2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
- 3) Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 5) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

1. D.Lgs. 19/06/97 n. 218

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

- 1) Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione:
 - a. della data e del luogo della comparizione del contribuente;
 - b. del tributo oggetto dell'accertamento;
 - c. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d. del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso previsto dal comma 4 del presente articolo;
 - e. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo;
 - f. della menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento e impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.
- 4) Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione all'Ufficio Tributi su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.
- 2) Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

- 3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
- 4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2 produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- 5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
- 6) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Art. 6 – Effetti dell'invito a comparire

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.
- 3) Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ², la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente, con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.
- 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 3) A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 1.032,91, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. In tale caso, l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Però il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive rende nullo l'accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 9 – Effetti della definizione

- 1) L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 12 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizioni riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 – Riduzione delle sanzioni

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) In presenza dell'adesione di cui all'art. 4, comma 4, le sanzioni si applicano nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.

- 3) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono comunque applicabili le attenuazioni sanzionatorie già previste dalla specifica disciplina dei tributi comunali.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
- 2) L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 3) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.